

**FONDAZIONE PROF. DOTT. ALESSIO PEZCOLLER**  
Trento, Via Dordi, n.8 - CF 96 026 520 229  
Fondazione privata - ente non commerciale -  
Atto costitutivo: Rep. 29747 notaio Stelzer dd. 7 febbraio 1980  
Riconoscimento: DPR 29 marzo 1982 n. 260  
Commissario del Governo per la Provincia di Trento  
Decreto n. 2003/11473 di data 11 aprile 2003  
Commissario del Governo per la Provincia di Trento  
Decreto di data 3 luglio 2020  
**Ultima modifica statutaria**  
Commissario del Governo per la Provincia di Trento  
Decreto di data 24 giugno 2021

**Premesse:**

La "Fondazione Prof. Dott. Alessio Pezcoller", così denominata dal nome del suo fondatore, trae origine dall'atto costitutivo di data 7 febbraio 1980, repertorio n. 29747 notaio Mario Stelzer di Trento, col quale venivano destinati e donati beni mobili ed immobili e veniva altresì approvato il relativo Statuto.

La Fondazione veniva riconosciuta con D.P.R. 29 marzo 1982, n. 260 (in G.U. 19 maggio 1982, n.135).

**Art. 1 - Denominazione e Sede**

E' costituita una Fondazione intitolata al nome del Prof. Dott. Alessio Pezcoller, con sede legale in Trento, Via Dordi 8.

Essa potrà far uso della denominazione in lingua inglese "PEZCOLLER FOUNDATION".

La Fondazione non ha scopo di lucro e non può distribuire utili.

**Art. 2 - Scopi**

Scopo della Fondazione è di promuovere e sostenere la lotta contro le malattie che affliggono l'umanità, compresa la lotta contro il cancro, sostenendo in particolare la ricerca scientifica ed esercitando attività culturali atte a promuovere e diffondere le conoscenze sul cancro.

**Art. 3 - Attività Strumentali, Accessorie e Connesse**

Per raggiungere tale scopo, la Fondazione tra l'altro:

- elargisce premi agli scienziati od a quanti si rendano benemeriti nella lotta contro le malattie;
- esercita attività culturali mediante l'organizzazione di incontri/simposi in approfondimento di specifici temi medico-scientifici e/o di aggiornamento clinico;
- assegna borse di studio di aggiornamento medico;
- sostiene/favorisce attività di ricerca con apposite borse di studio ed interventi in campo medico

- svolge ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali.

#### **Art. 4 - Patrimonio**

*Il patrimonio della Fondazione è costituito dal fondo di dotazione iniziale conferito dal Fondatore, descritto nell'atto di costituzione della Fondazione, nonché dalle elargizioni, donazioni o legati fatti da enti o da privati con espressa destinazione all'incremento del patrimonio della Fondazione.*

*Tale patrimonio potrà venir aumentato da eventuali reinvestimenti che si rendessero possibili nonché dalla parte di rendite non utilizzate che, con delibera del Consiglio di Amministrazione, potranno essere destinate ad incremento del patrimonio.*

*I beni immobili costituenti il patrimonio non possono essere alienati se non per causa di forza maggiore o per un miglioramento qualitativo e quantitativo del patrimonio della Fondazione.*

*Gli indennizzi derivanti da atti di esproprio di beni appartenenti al patrimonio devono essere al più presto reinvestiti in beni con le stesse caratteristiche e dell'equivalente valore del bene espropriato.*

*I beni immobili non facenti parte del fondo di dotazione iniziale o senza espressa destinazione al patrimonio possono essere alienati per le necessità operative della Fondazione.*

#### **Art. 5 - Fondo di Gestione**

*La Fondazione provvede al conseguimento dei suoi scopi con le rendite del suo patrimonio e con eventuali contributi dell'Istituto patrocinatore o di terzi, non destinati ad aumento del patrimonio.*

#### **Art. 6 - Consiglio di Amministrazione**

*La Fondazione è retta da un Consiglio di Amministrazione composto da undici Consiglieri, di notoria indipendenza e apprezzamento nella società civile, dotati di requisiti di onorabilità e con comprovate esperienze e professionalità in ambito medico, giuridico, economico, scientifico, dei quali:*

- a) uno designato dal Presidente della Giunta Provinciale di Trento;*
- b) uno designato dal Sindaco di Trento;*
- c) uno designato dal Sindaco di Rovereto;*
- d) uno designato dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Trento e Rovereto;*
- e) uno designato dal Commissario del Governo per la Provincia di Trento;*
- f) il Presidente dell'Ordine dei Medici o persona da lui designata;*
- g) il Rettore dell'Università di Trento o persona da lui designata;*
- h) quattro scelti a maggioranza dal Consiglio in carica, sentiti i soggetti di interesse per le attività della Fondazione.*

*Possono essere confermati per i successivi mandati anche uno o più dei consiglieri in scadenza.*

*Le facoltà di designazione di cui alle lettere a), b), c), d), e), f) e g) devono essere esercitate entro 30 giorni dalla data della richiesta. Tale richiesta verrà effettuata dal Presidente della Fondazione Pezcoller.*

*In caso di mancato esercizio nel termine stabilito alle designazioni di cui al comma precedente, provvede alle nomine per cooptazione il Consiglio in carica.*

#### **Art. 7 - Durata delle cariche**

*Il Presidente ed i Consiglieri durano in carica 5 anni e sono rieleggibili. I membri nominati in surrogazione di coloro che venissero a mancare per morte, dimissioni o altre cause, restano in carica quanto vi sarebbero rimasti i loro predecessori.*

*Le cariche di Presidente e di Consigliere sono gratuite, salvo il rimborso delle spese.*

*Al Segretario Generale della Fondazione potrà essere riconosciuto un compenso, quantificabile dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione.*

#### **Art. 8 - Funzioni e competenze del Consiglio di Amministrazione**

*Spetta al Consiglio di Amministrazione:*

- a) di approvare entro il mese di dicembre di ciascun anno un preventivo di spesa ed entro il mese di aprile il bilancio consuntivo;*
- b) di provvedere alla ricognizione e revisione annuale dei beni;*
- c) di eleggere tra i Consiglieri il Presidente e, su proposta del Presidente, un Vice Presidente;*
- d) di provvedere alla assegnazione dei premi, determinandone l'entità e specificandone il settore, di programmare le altre attività della Fondazione e di nominare i comitati scientifici preposti alle varie iniziative;*
- e) di provvedere all'amministrazione del patrimonio della Fondazione ed alla gestione ordinaria e straordinaria;*
- f) di delegare il compimento di singoli atti o categorie di atti al Presidente, ovvero ad un Comitato ristretto composto dal Presidente e da altri tre Consiglieri.*
- g) di assumere e licenziare il Segretario Generale od altri collaboratori per la gestione della Fondazione; ciò anche con contratti di collaborazione o consulenza.*

#### **Art. 9 - Segretario Generale**

*Il Segretario Generale, nominato dal Consiglio di Amministrazione ai termini del precedente art. 8 punto g), esercita le proprie attribuzioni nell'ambito di quanto stabilito dal presente Statuto e dal Consiglio di Amministrazione stesso.*

*Egli partecipa, con funzioni istruttorie e consultive, alle riunioni degli organi amministrativi e gestisce gli affari correnti, nei limiti fissati dal Consiglio di Amministrazione.*

*La durata dell'incarico del Segretario Generale non può superare la sca-*

*denza del mandato degli Amministratori che lo hanno nominato; l'incarico può essere comunque rinnovato.*

#### **Art. 10 - Presidente Emerito**

*Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione può conferire la carica di Presidente Emerito della Fondazione Pezcoller a persona che con meritorio operare abbia accresciuto la credibilità e la visibilità della Fondazione nel suo impegno istituzionale alla lotta contro le malattie.*

#### **Art. 11 - Presidente**

*Il Presidente è eletto dal Consiglio a scheda segreta tra i suoi membri.*

*Nelle prime due votazioni dovrà conseguire i due terzi dei voti del Consiglio. Nelle successive votazioni si provvederà al ballottaggio tra i due candidati più votati.*

*Il Presidente ha la rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi ed in giudizio. Egli:*

- convoca il Consiglio di Amministrazione e lo presiede, proponendo le materie da trattare in ciascuna adunanza;*
- sorveglia il buon andamento della Fondazione;*
- provvede alla esecuzione delle delibere del Consiglio di Amministrazione;*
- adotta, in caso di urgenza ogni provvedimento opportuno, sottoponendolo per la ratifica alla prima adunanza del Consiglio.*

*In caso di assenza o di impedimento del Presidente e del Vice Presidente, ne adempie le funzioni il Consigliere Anziano.*

*Si intende Consigliere Anziano colui che fa parte da maggior tempo ed ininterrottamente del Consiglio; in caso di nomina contemporanea, il più anziano di età.*

#### **Art. 12 - Funzionamento del Consiglio di Amministrazione**

*Il Consiglio di Amministrazione viene convocato dal Presidente, di propria iniziativa o quando ne venga fatta richiesta da almeno 1/3 dei Consiglieri in carica, con qualsiasi strumento idoneo alla prova del ricevimento. L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno della seduta, il luogo e l'ora.*

*Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono valide anche se avvengono in video o teleconferenza ed è presente la maggioranza dei membri in carica.*

*Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede. I verbali del Consiglio sono trascritti in apposito registro e ciascun verbale deve essere firmato dal Presidente e dal Segretario.*

#### **Art. 13 - Organo di Controllo – Revisione Legale**

*L'Organo di Controllo della Fondazione è costituito da tre membri effettivi e due supplenti, dovendosi sempre trattare di soggetti scelti tra gli i-*

*scritti nel Registro dei revisori legali dei conti. Ai componenti dell'Organo di Controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile. I componenti del Collegio dei Controllori sono designati come segue:*

*Il Presidente dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Trento e Rovereto;*

*Un sindaco effettivo dal Sindaco di Trento;*

*Un sindaco effettivo dal Sindaco di Rovereto;*

*Un sindaco supplente dal Sindaco di Trento;*

*Un sindaco supplente dal Sindaco di Rovereto.*

*I componenti del Collegio dei Controllori durano in carica cinque anni, sino all'approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione del bilancio del quinto anno chiuso successivamente alla loro nomina e possono essere riconfermati.*

*In caso di cessazione di un componente del Collegio, subentrano i supplenti in ordine di anzianità. I nuovi nominati a comporre l'Organo di Controllo collegiale scadono insieme con quelli in carica.*

*Delle riunioni e delle verifiche dell'Organo di Controllo è redatto verbale trascritto in apposito libro.*

*L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.*

*I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, qualora l'Organo sia collegiale, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni o su determinati atti e operazioni della Fondazione.*

*Se obbligatoria per legge, la revisione legale può essere affidata, su delibera del Consiglio di Amministrazione, all'Organo di Controllo o ad un revisore unico, iscritto al Registro dei revisori legali, o ad una società di revisione. L'incarico è affidato con riferimento al bilancio di cinque anni.*

*Si osservano, in quanto applicabili, le norme degli art. 2403 e segg. del Codice Civile.*

*I Revisori hanno diritto ad un compenso annuo fissato dal Consiglio di Amministrazione.*

#### **Art. 14 - Esercizio finanziario**

*L'esercizio finanziario della Fondazione ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.*

#### **Art. 15 - Premi internazionali: destinatari**

*I Premi internazionali sono accessibili a tutti gli scienziati, senza alcuna discriminazione di sesso, lingua, razza, cittadinanza, fede politica o religiosa e saranno assegnati nell'entità e con le modalità fissate dal Consiglio di Amministrazione ai termini dell'art. 8 e del successivo art. 16.*

#### **Art. 16 - Criteri di assegnazione dei premi, di gestione degli Incon-**

***tri/Simposi medici, di assegnazione delle borse di studio.***

*L'assegnazione dei premi e delle borse di studio è effettuata dal Consiglio di Amministrazione su proposta di un Comitato Scientifico nominato di volta in volta dal Consiglio di Amministrazione in collaborazione con Società Scientifiche e/o Organismi di prestigio scientifico riconosciuto e composto da un minimo di tre commissari, secondo modalità da stabilire con apposito disciplinare, approvato dal Consiglio di Amministrazione stesso.*

*Non è ammessa l'autocandidatura. I candidati dovranno essere presentati da responsabili di qualificate Istituzioni Scientifiche.*

*Gli indirizzi scientifici degli Incontri/Simposi e delle attività di ricerca medica verranno deliberati dal Consiglio di Amministrazione, su proposta di uno o più Comitati Scientifici nominati dal Consiglio di Amministrazione stesso.*

***Art. 17***

*I Premi sono di norma assegnati ad un solo concorrente.*

***Art. 18***

*Nel caso di estinzione dell'Ente, a norma dell'art. 27 Cod. Civ., il patrimonio della Fondazione verrà devoluto secondo la volontà del Fondatore ad Istituti religiosi cattolici di accertata indigenza.*

**Trento, 15 giugno 2021**

**F.to: Enzo Galligioni**

**F.to: Paolo Piccoli (L.S.)**